

Il trattamento dei finanziamenti dei soci di Srl nella liquidazione giudiziale

Valerio Sangiovanni – avvocato e Rechtsanwalt

Il Codice della crisi non ha mutato la disciplina della postergazione del finanziamento del socio. La relativa disposizione è stata tuttavia in parte tolta dal codice civile, e inserita appunto nel Codice, come è corretto che sia, trattandosi di una norma di diritto concorsuale. In questo articolo analizziamo i più recenti precedenti giurisprudenziali che si sono occupati di finanziamento dei soci nella Srl, tema strettamente legato alla sottocapitalizzazione delle società italiane.

La normativa sui finanziamenti dei soci e la nozione di “finanziamento”

Le principali disposizioni concernenti i finanziamenti dei soci sono contenute nell'[articolo 164](#), Codice e nell'[articolo 2467](#), cod. civ..

L'articolo 164, comma 2, Codice prevede che:

“sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore”.

Se si riflette su questa disposizione, essa è “*transtipica*”, ossia non riguarda uno specifico tipo societario, ma tutti i tipi societari.

I finanziamenti dei soci sono però particolarmente diffusi nell'ambito del tipo societario “Srl”. Del resto, l'altra disposizione sui finanziamenti dei soci che merita di essere menzionata è l'articolo 2467, cod. civ., collocato proprio nel contesto della Srl, il quale stabilisce che:

“il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori” (comma 1),

e che:

“ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (comma 2).

I finanziamenti dei soci a favore delle società sono molto diffusi nella prassi. La loro diffusione è legata alla sottocapitalizzazione delle società. Dal momento che una Srl può essere costituita con un capitale modesto di 10.000 euro, la società ha spesso bisogno di altre fonti di finanziamento. I prestiti possono giungere dal ceto bancario oppure direttamente dai soci. Se vengono contratti finanziamenti con le banche, è necessario pagare gli interessi passivi. Inoltre, può darsi che le banche valutino negativamente il merito creditizio dell'impresa e non siano disponibili a erogare prestiti. Ai soci, se hanno i mezzi, rimane allora la possibilità di effettuare direttamente dei finanziamenti alla società, con il vantaggio di non dover corrispondere interessi, sempre richiesti dagli istituti di credito.

Il finanziamento erogato dai soci alla società è generalmente infruttifero. Tuttavia, può naturalmente anche essere pattuito che il finanziamento generi interessi passivi in capo alla Srl. Ciò si verifica in particolare quando uno solo (o alcuni solo dei soci) effettuano il finanziamento. Se i soci che finanziano non ricevessero in cambio un interesse, essi risulterebbero svantaggiati rispetto agli altri soci: i soci finanziatori, diversamente da quelli non finanziatori, si sono privati del danaro prestato alla società ed è giusto che vengano remunerati.

Va spesa una parola anche sul termine "*finanziamento*", usato testualmente così sia nell'[articolo 164](#), Codice, sia nell'[articolo 2467](#), cod. civ. "*Finanziamento*" è un'espressione non usata nel diritto dei contratti. Il contratto tipico è quello di "*mutuo*" ([articolo 1813](#), cod. civ.) oppure quello di "*apertura di credito*" ([articolo 1842](#), cod. civ.). Probabilmente l'intenzione del Legislatore, nell'usare un termine generico e atecnico come quello di finanziamento, è di ricomprendere qualsiasi forma di agevolazione finanziaria dai soci alla società. Tanto è vero che il medesimo articolo 2467, cod. civ., fa riferimento a finanziamenti "*in qualsiasi forma effettuati*".

Molto recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata proprio di un profilo simile¹. Viene costituita una Srl con lo scopo di realizzare 4 impianti fotovoltaici. I soci erogano una serie di finanziamenti per complessivi 4.503.315 euro. Si era ipotizzato di ottenere il restante danaro necessario grazie a un finanziamento bancario, che però viene negato. L'amministratore della Srl chiede allora a uno dei soci (con una partecipazione del 40% al capitale) un ulteriore finanziamento che viene erogato per l'ingente importo di 3.000.000 di euro. Sennonché la società finanziata fallisce, cosicché il socio finanziatore chiede di essere ammesso al passivo per il suo credito alla restituzione. I soci vengono ammessi al passivo, ma ai sensi dell'articolo 2467, cod. civ., ossia in qualità di creditori postergati. Il socio presenta opposizione allo stato passivo sostenendo che il secondo finanziamento non può essere qualificato come "*finanziamento*", ma deve essere qualificato come "*mutuo*". Secondo la tesi del socio, ne deriverebbe che non si applica la disciplina

¹ Cassazione n. 18487/2024.

dell'[articolo 2467](#), cod. civ., e che il credito alla restituzione non sarebbe postergato, bensì chirografario. Il Tribunale di Brescia però non accoglie questa eccezione: non si può distinguere tra finanziamenti e mutui, e anzi il mutuo è la forma tipica del finanziamento dei soci. La Suprema Corte conferma dunque che il credito restitutorio sussiste (nessuno ha messo in dubbio che il finanziamento sia stato erogato), ma che si tratta di un credito solo postergato.

L'[articolo 164](#), comma 2, Codice prevede l'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti. Non si tratta di un'azione revocatoria, ma di una semplice inefficacia dell'operazione. Peraltro, se il socio non restituisce volontariamente quanto dovuto al curatore, questi dovrà agire in giudizio per recuperare la somma. La disposizione prevede poi un lasso temporale, che è di un anno. Dunque, non tutti i rimborsi dei finanziamenti sono inefficaci, ma solo quelli più recenti, che si collocano nelle immediatezze temporali della procedura concorsuale; più precisamente: rileva il periodo di un anno prima della presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale. La prossimità temporale è sospetta: il Legislatore prevede l'inefficacia dei rimborsi dovendosi presumere – senza possibilità di prova contraria – che gli amministratori fossero consapevoli che l'operazione avrebbe danneggiato i creditori sociali, consistendo in un pagamento preferenziale ai soci.

Il socio che chiede la liquidazione giudiziale della Srl

L'articolo 164, comma 2, Codice riguarda i finanziamenti dei soci, non gli eventuali finanziamenti erogati da terzi (come le banche). In qualche raro caso sono addirittura dei terzi persone fisiche a effettuare finanziamenti alla società, come i familiari dei soci.

Il socio che ha effettuato un finanziamento alla società non ha interesse a chiedere la liquidazione giudiziale della Srl. Se difatti viene aperta la procedura concorsuale, il suo credito viene definitivamente considerato come postergato ed è altamente improbabile che possa ottenere una qualsiasi forma di soddisfazione. Il socio farà di tutto per recuperare il suo credito prima che subentri la procedura concorsuale.

Seppure il socio finanziatore non abbia interesse a chiedere la liquidazione giudiziale, non gli è vietato farlo. La giurisprudenza mostra che la liquidazione giudiziale può essere chiesta anche dal socio finanziatore. L'[articolo 37](#), comma 2, Codice, prevede che *“la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore ... di uno o più creditori”*. Anche il socio finanziatore è un creditore, avendo prestato danaro alla società, del quale ha diritto alla restituzione. Nel caso più lineare, il finanziamento dei soci – come si diceva sopra - altro non è che un contratto di mutuo. Secondo la definizione che ne dà il codice civile, è *“il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro ... e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”* ([articolo 1813](#), cod. civ.). Se dunque un socio ha versato 100.000 euro alla società, egli vanta un diritto alla restituzione del medesimo importo ed è un creditore. Come tale, il

socio può esercitare tutti i diritti che spettano al creditore, potendo dunque anche chiedere la liquidazione giudiziale della società.

Il Tribunale di Palermo ha affrontato un caso in cui il fallimento è stato chiesto proprio dal socio finanziatore². Un socio finanzia la Srl di cui è socio per il complessivo ingente importo di 328.759 euro. A un certo punto chiede alla società la restituzione della cifra oggetto di finanziamento. Poiché la Srl non adempie spontaneamente, si rivolge all'Autorità giudiziaria, la quale emette decreto ingiuntivo di pagamento. La società, dal canto suo, presenta opposizione al decreto ingiuntivo e il giudice stabilisce che il finanziamento non può essere restituito trattandosi di credito inesigibile in quanto effettuato in un momento in cui la Srl versava in una situazione di squilibrio finanziario. Il socio-creditore chiede allora che venga dichiarato il fallimento della società. Il Tribunale di Palermo osserva che anche il socio finanziatore è un creditore e, in quanto tale, può esercitare tutti i diritti che spettano al creditore, compreso quello di chiedere il fallimento della Srl. Il giudice palermitano constata che il margine di tesoreria è negativo. Vi è stata recentemente la vendita di un immobile da parte della società, ma ciò non è bastato ad abbattere il debito in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria della Srl. In conclusione, il Tribunale di Palermo dichiara il fallimento della Srl, su istanza del suo socio finanziatore, legittimato in quanto creditore della medesima società.

La situazione di squilibrio finanziario

L'[articolo 164](#), comma 2, Codice prevede che *“si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile”*. Dall'analisi dell'[articolo 2467](#), cod. civ. emerge che non tutti i finanziamenti dei soci sono postergati. Difatti il Legislatore ha nel mirino i soli finanziamenti:

“che sono stati concessi in un momento in cui ... risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Se il finanziamento non rientra in questa categoria di finanziamenti *“anomali”*, esso può essere oggetto di libera restituzione dalla società al socio. Si tratta difatti, generalmente, di un mutuo, e il contratto di mutuo implica l'obbligo di restituzione della somma che è stata versata. Il socio creditore, se il finanziamento non rientra nella categoria dei finanziamenti *“anomali”* (ossia effettuati in una situazione di eccessivo squilibrio finanziario), può agire in giudizio nei confronti della società e pretendere il rimborso del prestito.

Le società di capitali, nel nostro ordinamento, hanno dei requisiti minimi di capitalizzazione, e precisamente: 10.000 euro per la Srl e 50.000 euro per la Spa. I soci potrebbero ritenere più vantaggioso effettuare dei meri finanziamenti al posto di aumenti di capitale. In linea di principio

² Tribunale di Palermo, 29 novembre 2021, in [dirittodellacrisi.it](#).

(salvo, appunto, il minimo di capitale richiesto dalla legge), i soci sono liberi di scegliere fra aumento di capitale e finanziamento. Se, tuttavia, i soci scelgono i finanziamenti in un momento in cui la società presenta un alto livello di indebitamento, gli importi oggetto del mutuo non sono liberamente restituibili, in quanto essi vengono sostanzialmente equiparati dall'[articolo 2467](#), cod. civ., al capitale sociale.

A ben vedere, peraltro, la circostanza veramente rischiosa non è la situazione della società nel momento in cui i finanziamenti vengono erogati, bensì la situazione nel successivo momento in cui i finanziamenti vengono restituiti. Si possono distinguere le seguenti fattispecie:

1. situazione di crisi quando il finanziamento viene effettuato e (ancora) situazione di crisi quando il socio vorrebbe la restituzione del finanziamento;
2. situazione di crisi quando il finanziamento viene erogato, ma crisi superata quando il socio vorrebbe la restituzione del finanziamento;
3. situazione buona quando il finanziamento viene effettuato, ma situazione di crisi quando il socio vorrebbe la restituzione del finanziamento;
4. situazione buona quando il finanziamento viene effettuato e situazione (ancora) buona quando il socio vorrebbe la restituzione del finanziamento.

Nel caso n. 1 (crisi al momento dell'erogazione del finanziamento e crisi al momento della restituzione del finanziamento), il finanziamento non è in alcun modo restituibile, in quanto la sua restituzione potrebbe portare all'insolvenza della società, con danno dei creditori sociali. Il caso n. 1 (duplice situazione di crisi: quando viene erogato il finanziamento e quando il socio desidera la restituzione del finanziamento) è stato oggetto di una recentissima sentenza del Tribunale di Milano³. Viene costituita nel 2015 una Srl (*start up* innovativa) con un capitale di 15.012,70 euro. Nel 2017 uno dei soci effettua un finanziamento infruttifero di 70.000 euro. Nel 2020 il socio chiede la restituzione del finanziamento a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo: il ricorso viene accolto, ma la società presenta opposizione contro il decreto ingiuntivo. Il giudice esamina i bilanci degli anni da 2017 al 2020. Risulta che la Srl ha fatto perdite in tutti gli esercizi, e in particolare nell'anno in cui è stato erogato il finanziamento (2017) e nell'anno in cui il socio ne ha chiesto la restituzione (2020). Il Tribunale di Milano afferma che la postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria. Ne consegue che la Srl è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto. In conclusione, il

³ Tribunale di Milano, 13 maggio 2024, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

Tribunale di Milano accoglie l'opposizione e dichiara che il finanziamento erogato dal socio alla Srl è soggetto a postergazione ai sensi dell'[articolo 2467](#), cod. civ., e revoca il decreto ingiuntivo.

Nel caso n. 2 elencato sopra (situazione di crisi nel momento dell'erogazione del credito, crisi però superata nel momento in cui si intende effettuare la restituzione), il testo dell'articolo 2467, cod. civ., parrebbe di per sé impedire la restituzione dei finanziamenti. La disposizione difatti discorre di finanziamenti "concessi" in un momento di crisi, mentre non pare attribuire rilevanza a quello che succede dopo. Tuttavia, questa interpretazione non ha senso, poiché – se la crisi è stata nel frattempo superata – non ci sono rischi di mancata soddisfazione dei creditori. Va dunque preferita la tesi per cui, se la situazione di crisi non è più attuale, i finanziamenti possono essere restituiti.

Nel caso n. 3 (situazione buona quando vengono erogati i finanziamenti, ma situazione di crisi quando i soci vorrebbero la restituzione), di per sé il testo dell'articolo 2467, cod. civ., non impedirebbe la restituzione, poiché dà peso al momento della concessione del prestito: dato che il finanziamento è stato "concesso" quando la società andava bene, esso sarebbe liberamente restituibile. In realtà, questa interpretazione non può essere accolta, poiché l'aggravamento delle condizioni economiche della società negli anni successivi osta alla restituzione dei prestiti, al fine di evitare che vengano danneggiati i creditori sociali (e preferiti i soci).

Nel caso n. 4 (situazione sempre buona della società), invece, non ci sono ostacoli alla restituzione: il finanziamento dei soci è solo una modalità di finanziamento alternativa all'aumento di capitale, ma siccome la società andava bene quando fu erogato il finanziamento e va bene anche oggi, non ci sono ostacoli alla restituzione del finanziamento, poiché non si sono rischi per i creditori sociali. Sulla base di quanto esposto, il vero criterio per decidere della restituibilità dei finanziamenti non è quello delle condizioni della società quando il prestito venne erogato, bensì quello delle condizioni della Srl quando i soci ne chiedono la restituzione.

L'eccezione di compensazione con un credito del socio

Si è dunque visto che l'[articolo 164](#), comma 2, Codice prevede l'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti dei soci se effettuati dalla società nell'ultimo anno prima della domanda di liquidazione giudiziale. Può il socio rifiutarsi di restituire l'importo corrispondente al finanziamento invocando la compensazione con crediti che vanta nei confronti della società?

La questione della compensazione nel contesto dei finanziamenti dei soci è stata trattata in un'ordinanza del Tribunale di Venezia⁴. Una Srl viene dichiarata fallita nell'anno 2021 e il curatore presenta ricorso per sequestro conservativo sul patrimonio dell'ex amministratore. Si trattava di un amministratore unico, che era stato tale dalla costituzione della Srl fino alla data della sua

⁴ Tribunale di Venezia, 2 novembre 2022, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

dichiarazione di fallimento. L'ex amministratore aveva effettuato finanziamenti in favore della società per 314.000 euro.

Nell'anno 2018 (e dunque circa 3 anni prima della dichiarazione di fallimento), la società aveva ottenuto il pagamento di un indennizzo da parte di un'impresa assicuratrice per 109.000 euro, ma l'importo era stato girato dalla Srl all'ex amministratore. Il curatore del fallimento ritiene che detta somma sarebbe spettata alla società (e non all'amministratore). Sussisterebbero i presupposti per la società per ottenere la restituzione di detta somma e, per questa ragione, il curatore chiede il sequestro conservativo del patrimonio dell'amministratore. Questi, dal canto suo, invoca la compensazione. La tesi sostenuta dall'amministratore è che l'importo di 109.000 euro gli sarebbe stato pagato dalla società a decurtazione del credito per 314.000 euro che vantava nei confronti della società per la restituzione dei finanziamenti in passato effettuati. Il Tribunale di Venezia osserva come il finanziamento del socio configuri un credito postergato, essendo stato effettuato in un momento in cui sussisteva uno squilibrio finanziario. La circostanza è indubbia nel caso di specie, se si considera che i finanziamenti furono effettuati a partire dall'agosto 2017, quando la società aveva già perso integralmente il suo patrimonio, non esercitava più alcuna attività e il suo unico conto corrente risultava pignorato.

La questione è se un credito postergato possa compensarsi con eventuali controcrediti. Il Tribunale di Venezia dà risposta negativa al quesito. L'[articolo 56](#), L.F., consente in genere la compensazione. Tuttavia, se la compensazione potesse effettuarsi con un credito postergato, ne verrebbero danneggiati gli altri creditori della società. Se si ammettesse la compensazione, il socio verrebbe soddisfatto integralmente; egli verrebbe soddisfatto prima dei creditori chirografari e addirittura prima dei creditori privilegiati. La compensazione determinerebbe un ribaltamento del carattere postergato del credito. Il meccanismo compensatorio, sottolinea il giudice veneziano, è in contrasto con la finalità della postergazione, che è quella di collocare il diritto alla ripartizione del creditore postergato in una fase successiva rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. In conclusione, il Tribunale di Venezia accoglie la richiesta di sequestro conservativo presentata dal curatore del fallimento e autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti del resistente ex amministratore in favore del fallimento fino all'importo di 140.000 euro.

I finanziamenti indiretti

La regola della postergazione riguarda i finanziamenti dei soci "*in qualsiasi forma effettuati*" (così il comma 2, [articolo 2467](#), cod. civ.). Si è visto sopra che questa espressione può essere interpretata nel senso della irrilevanza della forma tecnica del finanziamento (mutuo, apertura di credito o altro). La prassi mostra modi ingegnosi dei soci per effettuare finanziamenti alla Srl cercando di camuffarli come operazioni di tipo diverso. In una recentissima ordinanza, la Corte di Cassazione ha trattato il

caso di un socio di una Srl, il quale vende alla Srl una propria partecipazione in un'altra società, ma non si fa pagare il prezzo⁵. Dopo una decina di anni la Srl fallisce e il socio chiede di essere ammesso al passivo per l'importo del prezzo non ancora percepito. Il credito viene sì ammesso, ma come credito postergato (e non chirografario). Il Tribunale di Siena ritiene che l'operazione di vendita della partecipazione sia simulata e configuri in realtà un finanziamento soci infruttifero. Il socio ha concesso credito in ordine al controvalore economico della partecipazione ceduta. Secondo il giudice senese, che si sia trattato di un'operazione posta in essere per scopi finanziari e non di vendita emerge indirettamente dal tempo lasciato trascorrere dal cedente prima di richiedere formalmente il pagamento del prezzo: circa 10 anni. La Suprema Corte conferma la sentenza del Tribunale di Siena. La nozione di finanziamento soci, afferma la Cassazione, non è circoscritta ai contratti di credito, ma è espressamente estesa dalla legge ai finanziamenti effettuati in qualsiasi forma. Nella nozione di finanziamento è incluso qualsiasi apporto economico utile proveniente dal socio.

Si pensi che in qualche caso sono stati considerati come finanziamenti indiretti dei soci addirittura le prestazioni lavorative rese dai medesimi soci. In questo senso può essere segnalato un decreto del Tribunale di Reggio Emilia⁶. Un socio di Srl è anche dipendente della medesima società. La Srl fallisce e il lavoratore chiede l'ammissione al passivo di crediti per retribuzioni e trattamento di fine rapporto. Il curatore ammette i crediti, in quanto è indubbio che l'attività lavorativa sia stata prestata e che il dipendente abbia diritto al Tfr. Tuttavia, i crediti vengono ammessi solo come crediti postergati, e dunque con una probabilità molto bassa di soddisfazione. Il dipendente presenta opposizione al Tribunale di Reggio Emilia, il quale conferma la prospettazione del curatore. I crediti devono considerarsi come postergati in quanto rappresentano un finanziamento alla società, seppure indiretto. Il lavoratore era anche socio e, a fronte delle difficoltà finanziarie della Srl, avrebbe potuto/dovuto effettuare un nuovo conferimento. Il dipendente/socio ha invece preferito ritardare l'incasso dei propri stipendi. Così facendo, ha indirettamente finanziato la Srl, non avendo preteso somme che avrebbero ulteriormente indebolito la società. Dal momento che la Srl si trovava in una situazione di crisi quando il dipendente ha smesso di percepire gli stipendi, la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione dell'[articolo 2467](#), cod. civ. Ne consegue la postergazione dei crediti al pagamento di stipendi e Tfr.

⁵ Cassazione n. 18526/2024.

⁶ Tribunale di Reggio Emilia, 30 agosto 2022, ilcaso.it.